



# BANCA FININT

**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari**

## **FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPI SU CREDITI E FATTURE COMMERCIALI ITALIA**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale**

**SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)**

**TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171**

**INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com**

**INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com**

**SITO INTERNET: www.bancafinint.com**

Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

DA COMPILARE IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Nome e Cognome	Ragione Sociale	Indirizzo
Telefono	Email	Iscrizione ad Albi o Elenchi
N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco	Qualifica Soggetto Incaricato	

**Nome e cognome (o Ragione Sociale) del Cliente** cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 5 pagine, nonché il documento di rilevazione dei tassi ai fini della legge "antiusura" (contenenti il "TEGM"), la Guida Pratica all'ABF.

**(firma del Cliente)**

**Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

### COS'E' IL SERVIZIO ANTICIPI SU CREDITI E FATTURE COMMERCIALI

Gli anticipi su crediti e fatture commerciali sono operazioni di finanziamento poste in essere a sostegno delle esigenze di smobilizzo crediti della clientela. Tali operazioni permettono di utilizzare, prima dell'effettiva disponibilità e scadenza, crediti commerciali vantati dal Cliente nei confronti dei propri debitori in Italia. L'attivazione delle stesse necessita di una apposita linea di credito, concessa dalla Banca previa istruttoria del merito creditizio del Cliente. Per la gestione dell'anticipo viene acceso un apposito conto corrente di servizio denominato "Conto Anticipi". Per l'erogazione dei finanziamenti, il Cliente deve essere inoltre titolare di un conto corrente ordinario presso la Banca erogante. Con tali operazioni il cliente presenta alla banca, in forma cartacea, le fatture e/o i documenti commerciali in euro rappresentativi del credito vantato verso la propria clientela con pagamento previsto in un tempo futuro e ne chiede l'anticipazione. L'operazione si perfeziona con la cessione pro-solvendo del relativo credito a favore della Banca e, di norma, con la notifica al debitore ceduto dell'avvenuta cessione unita alla indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento. L'erogazione dell'anticipo è effettuata in un'unica soluzione e salvo buon fine, con durata in linea con la scadenza prevista sulle fatture e/o sui documenti e per un importo pari al valore dei crediti, dedotto uno scarto prudenziale.

Il rimborso dell'anticipazione deve avvenire con l'utilizzo di fondi rinvenienti dai crediti anticipati. In caso di mancato introito, la Banca è autorizzata a recuperare gli importi delle anticipazioni effettuate con addebito sul conto corrente del Cliente.

### RISCHI TIPICI

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che



# BANCA FININT

può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediata in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.

## CARATTERISTICHE

<b>A chi è rivolto</b>	L'anticipazione su crediti e fatture commerciali consente di soddisfare esigenze di liquidità con lo smobilizzo crediti aventi scadenza futura.
<b>Cosa fare per attivarlo</b>	L'attivazione dell'anticipazione necessita di una apposita linea di credito, concessa dalla Banca previa istruttoria del merito creditizio del cliente.
<b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>	Presso la filiale della Banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE L'ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE COMMERCIALI

#### Ipotesi

Apertura di credito in conto corrente di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato.

Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione trimestrale.

<b>Accordato</b>	<b>1.500,00 euro</b>
<b>Tasso debitore nominale annuo</b> (massimo applicabile in presenza di Commissione per la messa a disposizione di fondi pari allo 0,50%)	<b>5,00%</b>
<b>Interessi</b>	<b>18,75 euro</b>
<b>Oneri trimestrali per la messa a disposizione di fondi</b>	<b>7,50 euro</b>
<b>TAEG</b>	<b>7,19%</b>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori", può essere consultato presso la sede e nel sito internet della Banca [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com).

Resta comunque inteso che qualora per qualsiasi motivo, compreso l'errore materiale di compilazione, il tasso effettivo globale dell'operazione risultasse superiore al limite determinato ai sensi della legge 108/96, le condizioni economiche si intenderanno automaticamente ricondotte entro i limiti di legge ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c..

L'ipotesi precedente non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Commissioni e Spese Varie".

I tassi e le commissioni pubblicate nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il TAEG riportato non comprende il costo eventuale della Garanzia Confidi, né di quella rilasciata dal Fondo di Garanzia in quanto: il costo della Garanzia Confidi varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente, autonomamente rispetto alle valutazioni della Banca; il costo della garanzia del Fondo di Garanzia è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità di intervento del Fondo stesso, meglio descritte al sito <http://www.fondidigaranzia.it> ed, in particolare, nelle "Disposizioni operative" ivi contenute.



# BANCA FININT

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Tasso debitore</b> su utilizzi di affidamenti	non superiore all'5,00% nominale annuo
<b>Metodologia di calcolo degli interessi</b>	giorni effettivi su anno civile
<b>Commissione gestione fido</b>	2,00% (corrispettivo trimestrale su fido accordato 0,50%)

*Calcolata e regolata su base trimestrale sull'importo dell'apertura di credito tempo per tempo accordata*

## PRINCIPALI CONDIZIONI OPERATIVE

Percentuale minima anticipi	70%
Giorni per insoluto automatico con estinzione dell'anticipo	20 giorni fissi di calendario

## COMMISSIONI E SPESE VARIE

Commissione presentazione distinta	5,50 euro
Commissione per documento	3,00 euro
Commissione aggiuntiva notifica ordinaria	1,50 euro
Commissione aggiuntiva notifica racc. A/R	3,00 euro
Commissione per riaddebito insoluto	5,00 euro
Commissione per proroga scadenza	5,00 euro
Commissione per esito pagato	3,00 euro

## SERVIZI ACCESSORI

L'erogazione del finanziamento è vincolata all'apertura di un conto corrente presso la Banca (per il quale si invita a consultare il relativo foglio informativo).

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, e con effetto immediato, dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla con conseguente obbligo, per il cliente, di provvedere all'immediato pagamento di quanto dovuto, anche se relativo ad appuntamenti non ancora scaduti o dei quali non si conosca ancora l'esito.

Per il pagamento delle somme dovute sarà dato al cliente, con lettera raccomandata a r., telegramma o telefax un preavviso non inferiore ad 1 giorno.

La Banca è autorizzata sin da ora ad addebitare in qualsiasi momento gli importi degli anticipi o dei netti ricavi corrisposti sul conto corrente di corrispondenza utilizzato per l'accredito degli stessi.

La Banca ha altresì analoga facoltà di recedere in una qualsiasi delle ipotesi previste all' art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Gli eventuali anticipi o ammissioni allo sconto che la Banca ritenesse di effettuare dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo dell'anticipo concesso.

Gli eventuali anticipi consentiti oltre l'apertura di credito non comportano l'aumento di tale limite.

### RECLAMI

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Telefono: +39 0438 360 509

Email: [reclami@bancafinint.com](mailto:reclami@bancafinint.com) - Pec: [reclami@pec.bancafinint.com](mailto:reclami@pec.bancafinint.com)



# BANCA FININT

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il reclamo è relativo a disposizioni di pagamento, la Banca risponde entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva.

In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari). Per ulteriori informazioni si veda il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgendosi ad un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria

L'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto.

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.

## LEGENDA

<b>ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO</b>	Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
<b>CESSIONE PRO SOLVENDO</b>	La cessione di credito consiste in un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola pro solvendo, il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e pertanto solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene ad essere liberato.
<b>COMMISSIONE AGGIUNTIVA NOTIFICA ORDINARIA</b>	Commissione per produzione lettera di notifica ordinaria al debitore.
<b>COMMISSIONE AGGIUNTIVA NOTIFICA RACC. A/R</b>	Commissione per produzione raccomandata A/R di notifica al debitore.
<b>COMMISSIONE GESTIONE FIDO</b>	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La commissione gestione fido rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca, oltre agli interessi, per la messa a disposizione della somma oggetto dell'apertura di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, fino a un massimo previsto dall'art. 117-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali ed è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento accordato per i giorni disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nel "documento di sintesi" del contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. La commissione viene rendicontata al Cliente, alla voce "Commissione gestione fido".
<b>COMMISSIONE PER RIADDEBITO INSOLUTO</b>	Commissione unitaria per documento/fattura addebitata a seguito dell'estinzione automatica/manuale dell'anticipo relativo al credito non pagato nei termini.
<b>COMMISSIONE PER DOCUMENTO</b>	Commissione unitaria per ogni documento/fattura acquisita.
<b>COMMISSIONE PER ESITO PAGATO</b>	Commissione unitaria per ogni documento/fattura dichiarata pagata.
<b>COMMISSIONE PER PROROGA SCADENZA</b>	Commissione per ogni intervento di proroga della scadenza dei documenti/fatture.
<b>COMMISSIONE PRESENTAZIONE DISTINTA</b>	Commissione unitaria per ciascuna "distinta di presentazione" (riepilogo documenti/fatture per i quali viene richiesto l'anticipo).
<b>INTERESSI MORATORI</b>	Tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
<b>TASSO DEBITORE SU UTILIZZO DEL FIDO</b>	Tasso annuo con capitalizzazione periodale.



# BANCA FININT

---

**TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)**

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

---

**TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Sono i termini temporali, previsti dalla Legge, per la presentazione degli assegni bancari per il pagamento.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_